



**CITTÀ DI TUSA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
Ufficio Comunale di Protezione Civile

**ORDINANZA N. 21 del 15-06-2017**

**OGGETTO:** *Prevenzione degli incendi boschivi, dichiarazione stato di grave pericolosità e obbligo di manutenzione delle aree incolte ed abbandonate*

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- L'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- L'incuria e abbandono da parte di privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno di centri abitati, comporta un proliferare di vegetazione, rovi, sterpaglie che per le elevate temperature estive, possano essere causa predominante di incendi, oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono essere pericolo per la salute pubblica fornendo abitat ideali per la proliferazione di insetti ed animali;
- L'eliminazione del fogliame e degli altri residui di origine vegetale mediante bruciatura, produce fumi che si accumulano sottoforma di nubi e rendono l'aria irrespirabile;

**CONSIDERATO**, in aggiunta che la mancata pulizia dei fondi e delle relative pertinenze può anche creare problemi alla sicurezza della circolazione stradale, limitando le condizioni di visibilità;

**ATTESO** che gli incendi si verificano con maggiore frequenza dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno;

**RITENUTA** la necessità di emanare provvedimenti diretti ad evitare il pericolo d'incendi boschivi e campestri durante la stagione estiva;

**VISTO** l'art. 59 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;

**VISTA** la legge 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91;

**VISTO** il D.L. 18.08.2000 n. 267 art. 50;

**VISTO** l'art. 69 dell'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

**VISTA** la legislazione vigente in materia;

**ATTESO** doversi procedere in merito.

**ORDINA**

- 1) A tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di strutture ricettive con annesse aree verdi pertinenziali a provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, di propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione da ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché ai tagli di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo incendi;
- 2) A tutti i frontisti di strade a provvedere ad un'accurata pulizia dei terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- 3) E' vietato fino al 15 ottobre 2017 nelle zone boscate e cespugliate di svolgere le seguenti attività:
  - ◆ Di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma elettrici per tagliare metalli
  - ◆ Di usare motori, fornelli, inceneritori che producono faville o brace;
  - ◆ Fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi;
  - ◆ Eliminare il fogliame e gli altri residui di vegetazione mediante bruciatura come previsto dalla normativa vigente;

- 4) Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a mt. 3 dal ciglio o dalla scarpata della strada;
- 5) I detentori ed i confinanti di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a tali costruzioni ed impianti, una zona di rispetto sgombra completamente da cespugli, foglie, rami, sterpi, etc. per un raggio di almeno 10(dieci) metri.
- 6) Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo strade pubbliche e private, fabbricati ed impianti, confini di proprietà, devono essere eliminati fino alla distanza di mt. 3,00 (Tre).
- 7) Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo uliveto, vigneto, orti, ecc... è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e, comunque, sino alle ore 6,30 ( sei e trenta) e solo ed esclusivamente se la zona circostante è pulita per un raggio di metri 10 (dieci). In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente punto, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo afoso e nei periodi immediatamente successivi.  
Inoltre, è obbligo di chiunque si appresta alla bruciatura dei residui delle coltivazioni sopra citate di non lasciare incustodito il fuoco.

### RICORDA

- 1) Che ogni cittadino è tenuto a prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- 2) Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti amministrazioni:
  - Comando provinciale dei VV.FF., tel 115
  - Corpo Forestale tel 1515;
  - Comando di Polizia Municipale di Tusa 0921330405;
  - Stazione dei Carabinieri di Tusa tel 0921330804;

Fermo restando le norme previste dagli art. 423 e 449 del Codice Penale, le VIOLAZIONI alle norme di cui alla presente ordinanza, saranno punite con la sanzione Amministrativa pecuniaria di somma variabile da € 51,65 (cinquantuno/65) ad € 258,23 (duecentocinquantotto/23), così come previsto dal 3 comma dell'art. 40 della L.R. 16/96. La sanzione amministrativa verrà irrogata con provvedimento del Sindaco;

Gli Ufficiali della Forza pubblica, la Guardia Forestale, i Vigili Urbani, Carabinieri sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;


La presente ordinanza verrà pubblicata:

- Sul sito internet istituzionale del Comune di Tusa;
- All'albo pretorio online del Comune di Tusa;

ed esposta in tutti i luoghi pubblici al fine di darne massima diffusione.

Copia della stessa verrà inoltrata al locale Comando CC., al Comando VV.UU. ed al Comando Forestale di Tusa.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, li 15-06-2017



**IL SINDACO**  
Avv. Angelo Tudisca